

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(D.P. Reg. Sic. n° 157 del 23/05/1997)

ALLEGATO A.

SCHEMA “Disciplinare per l’affidamento delle funzioni di medico competente per l’espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii”

Art. 1 - Oggetto del Servizio: servizio di sorveglianza sanitaria e funzioni di medico competente come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per il personale dipendente del Consorzio di Bonifica 2 Palermo (tempo indeterminato ed operai avventizi) per un periodo di mesi dodici (12) decorrenti dalla sottoscrizione del presente disciplinare;

Art. 2 - Soggetti destinatari del servizio

La sorveglianza sanitaria è destinata al personale che svolge attività lavorativa alle dipendenze del Consorzio complessivamente costituito da **153 unità a tempo indeterminato e n. 71 unità di personale operaio stagionale;**

Oltre al personale amministrativo, i dipendenti destinatari del servizio, rivestono mansioni e qualifiche di capoperaio, operaio specializzato, autista, saldatore, addetto alla conduzioni di mezzi pesanti e mezzi meccanici.

Oltre alla sede legale di Palermo, il personale è dislocato in n. 13 sedi e precisamente: Bagheria, Ficarazzi, Altavilla, Sciara, Campofelice, Misilmeri, San Cipirello, Bisacquino, Partinico, Roccamena, Diga Garcia, Ciokali, Polizzi Generosa

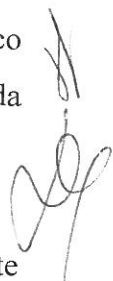
Il professionista ha l’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti ogni qualvolta l’Ente ritiene necessario richiederlo.

Art. 3 - Importo del servizio

Il compenso per l’espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria e delle funzioni di medico competente è stabilito in complessivi € lordi (importo da indicare come da preventivo);

Art. 4 - Durata del servizio

La durata del servizio è fissata in mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e comunque sino al completamento delle visite.



Art. 5 - Modalità di svolgimento del servizio: il servizio di sorveglianza sanitaria e le funzioni di medico competente comprende tutte le prestazioni e gli adempimenti previsti al capo III sezione I, II, III, IV del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., che, in modo esemplificativo e non esaustivo vengono di seguito elencati:

1. - Visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
2. - Visita periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita di norma una volta all'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, a giudizio dal medico competente, in funzione della valutazione del rischio.
3. - Visita medica su richiesta del lavoratore, correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere, da parte del medico competente, il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
4. - Visita medica in occasione del cambio di mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; Le visite mediche comprendono gli esami clinici, biologici e le indagini diagnostiche ritenute eventualmente necessarie dal medico competente in base al rischio. Le stesse sono, altresì, finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e/o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
5. - Redazione, per ogni lavoratore, in forma cartacea o informatizzata, della cartella clinica sanitaria di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3°.
6. - Attività di informazione, formazione e prevenzione per un monte ore non inferiore a 12.
7. - Valutazione della salubrità del posto/ambiente di lavoro ubicato nei locali degli uffici consortili periferici;
8. - Comunicazioni con enti/autorità previste dalla normativa vigente
9. Il professionista si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme e prescrizioni tecniche di qualità e sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso dello svolgimento della prestazione.
10. Si precisa che laddove dovessero essere necessari, al fine di esprimere giudizio di idoneità alla mansione specifica, accertamenti specialistici, strumentali e/o di laboratorio il medico potrà avvalersi di specialisti o laboratori di propria fiducia che dovranno essere proposti ed assentiti dall'Amministrazione, che ne sopporterà gli oneri.
11. Il servizio dovrà essere effettuato secondo i tempi e le modalità stabilite dall'Amministrazione in base alle esigenze dell'ufficio.

Art. 6 - Conservazione dei dati e responsabilità: i dati clinici, di laboratorio e strumentali relativi alla

sorveglianza sanitaria dovranno essere raccolti in cartelle sanitarie individuali, comprendenti anche i fattori di rischio per i quali la sorveglianza sanitaria è attuata.

La custodia delle cartelle, esclusivamente per il periodo di esecuzione delle visite, è affidata al soggetto affidatario del servizio, che deve provvedere alla loro conservazione in luogo sicuro e riservato, secondo le disposizioni normative in merito, per il restante tempo la custodia delle cartelle avverrà presso il Consorzio.

Il Medico Competente è tenuto al puntuale rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente e risponde personalmente sul piano civile (contrattuale ed extra-contrattuale) nei confronti degli utenti e dei terzi, nonché, in via penale, secondo la normativa vigente, per il mancato rispetto degli obblighi a suo carico. Le responsabilità del Medico Competente non si estendono in alcun caso al Consorzio, ma rimangono a carico del Medico.

Per l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente, il professionista dovrà essere dotato di adeguato studio medico, come da normative e regimi autorizzativi di settore, con relativa attrezzatura medica idonea ed adeguata nel comune di Palermo. Tutto il materiale di consumo, sia medico, igienico e sanitario, di cancelleria ed ogni altro mezzo, bene anche se non espressamente citato, sono a carico del professionista così come il personale collaborante di studio ed ogni eventuale altra spesa, compresi i trasporti e gli spostamenti eventualmente necessari.

Art. 7 - Oneri a carico del soggetto affidatario del servizio: l'incarico deve essere eseguito con l'osservanza scrupolosa delle disposizioni di legge vigenti e di quelle contenute nel presente disciplinare.

Il professionista si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio con regolarità ed efficienza.

Sono a completo carico del professionista, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Consorzio:

- il rispetto delle norme di sicurezza;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro ed ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari necessari a svolgere i servizi oggetto dell'incarico.

E' a totale carico del professionista ogni onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico del Consorzio.

L'affidatario del servizio si impegna a fornire, in qualsiasi momento su richiesta della Direzione, e comunque alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e con salvaguardia del segreto professionale.

Art. 8 -Controllo: durante l'esecuzione del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'accertamento della conformità delle prestazioni rese dal soggetto affidatario riservandosi il diritto di

effettuare il controllo ed il monitoraggio sull'esecuzione del servizio.

Art. 9- Risoluzione dell'affidamento: dopo tre inadempienze gravi, anche non consecutive, segnalate per iscritto al soggetto affidatario, l'Amministrazione procederà alla risoluzione dell'affidamento del servizio.

Art. 10 - Trattamento dei dati: ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dal soggetto affidatario sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura relativa all'affidamento ed al servizio.

Art. 11 - Corrispettivi e pagamenti: i corrispettivi del servizio reso saranno pagati previa emissione di fattura in quattro *tranches* di pari importo con cadenza trimestrale entro 60 giorni dal ricevimento della fattura utilizzando il conto corrente dedicato, e che sarà acquisito in sede contrattuale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., e previa verifica della regolarità contributiva.

Art. 12 - Foro competente in caso di controversie: per tutte le controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio, comprese quelle conseguenti al mancato accordo bonario, si esclude l'applicazione della normativa sulle competenze arbitrali, dando atto che sarà competente il Giudice ordinario del Tribunale di Palermo.

Art. 13 - Forme del contratto: Il presente disciplinare assume valenza di scrittura privata a valere tra le parti.

Art 14 – Regolarità contributiva : Ai fini della regolarità contributiva (barrare l'opzione):

- A) il professionista dichiara di essere lavoratore autonomo e di non avere dipendenti
- B) oppure dichiara di avere dipendenti e di essere in regola con i versamenti;

Art 15 –PTPCT e Codice di comportamento. Il professionista si obbliga ad osservare il PTPCT 2017-2019 adottato con delibera commissariale n. 03 del 25/01/2017 ed il Codice di comportamento dei dipendenti consortili adottato dal Consorzio con delibera del Commissario Straordinario n. 118 del 29/12/2015, dei quali dichiara di avere preso visione.

Art 16 – Registrazione Il presente disciplinare sarà registrato in caso d'uso a norma delle eventuali vigenti disposizioni di legge.

Il professionista
(Dott. _____)

Il Commissario Straordinario
(Dott. Ing. Francesco Greco)